

COMUNE DI QUAREGNA
(Provincia di Biella)

DELIBERAZIONE N. 41

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**OGGETTO:** Approvazione del Regolamento comunale sulla videosorveglianza

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di novembre alle ore 15:00 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti/Assenti
1. GIORDANI KATIA	P
2. RAFFAGNATO EDOARDO	P
3. DEBERNARDI CARLO	A
4. BOTTA MARIA ANGELA	P
5. BIOLCATI RINALDI GIANNA ROSA	P
6. GIOIA MAURO	P
7. VEZZU' GILBERTO	A
8. AUTELITANO CINZIA	A
9. PERRETTA NICOLO'	P
10. REGIS SILVIO	P
11. RANIERO GIORGIO	P

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora GIORDANI KATIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipano inoltre all'adunanza in qualità di assessori esterni i sig.:

**VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 29.11.2014 AVENTE PER OGGETTO:
" APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA"**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2014 con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi dell'articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole;

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)

F-fo



PARERE PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(AZZARI Claudio)

F-fo



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questa Amministrazione ha proceduto alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio comunale, per una maggiore sicurezza urbana e vivibilità del paese;

Visto il "codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con il D.Lgs 30/06/2003 n. 196;

Vista la vigente normativa in materia,

Preso atto che si rende necessario adottare il regolamento di disciplina della videosorveglianza con individuazione delle finalità, procedure di gestione del sistema, modalità di trattamento dei dati e rispondenza ai principi di liceità, necessità e proporzionalità;

Visto lo schema di regolamento proposto per l'adozione;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Capogruppo di minoranza Sig. PERRETTA Nicolò il quale ricorda che l'argomento era stato oggetto di rinvio con DCC n. 13/14.

Evidenzia che è stata recepita l'osservazione fatta dall'allora Consigliere Colombo Simone. Infatti nella nuova stesura il responsabile della gestione dei dati non è più il Sindaco. Chiede quindi se è stato installato il database richiesto sempre da Colombo per rendere più sicura la gestione della videosorveglianza.

Risponde il Segretario dicendo che non è stato installato il database in quanto aveva dei costi aggiuntivi di circa € 1.500,00=.

Il Consigliere PERRETTA Nicolò chiede ancora se è stata considerata l'incongruenza segnalata dall'allora Consigliere Panelli Corrado.

Il Segretario risponde affermativamente.

Al termine della discussione si passa alla votazione;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. =, astenuti n. = espressi in forma palese dagli aventi diritto;

D E L I B E R A

Di approvare, per le motivazioni sopra espresse, il Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza nel territorio Comunale di Quaregna, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI QUAREGNA

(Provincia di Biella)

Via Colorei 3

- QUAREGNA -

TEL. 015/93859

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

- Articolo 1 Finalità**
- Articolo 2 Criteri di individuazione delle aree assoggettate alla videosorveglianza**
- Articolo 3 Limiti di utilizzo**
- Articolo 4 Responsabili e incaricati della gestione e del trattamento dei dati**
- Articolo 5 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**
- Articolo 6 Accertamenti di illeciti e indagini giudiziarie o di polizia**
- Articolo 7 Informativa ai cittadini**
- Articolo 8 Sicurezza dei dati**
- Articolo 9 Cessazione del trattamento**
- Articolo 10 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali**
- Articolo 11 Norma di rinvio**

Articolo 1

Finalità

1. Il presente regolamento garantisce il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare attenzione alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal "Codice per la protezione dei dati personali", approvato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Le finalità istituzionali dell'impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Quaregna dalla normativa vigente e in particolare dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della polizia locale 7 marzo 1986, n. 65, decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 come convertito dalla legge n. 38/2009, nonché dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti, sono finalizzate all'attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale, alla deterrenza del crimine, alla sicurezza urbana e alla tutela del patrimonio.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive, le quali, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

5. L'impianto non sarà utilizzato per scopi diversi da quelli descritti.

Articolo 2

Criteri di individuazione delle aree assoggettate alla videosorveglianza

1. Nell'individuazione delle aree da assoggettare alla videosorveglianza, il Comune deve tener conto:

- a) del rispetto dei principi di pertinenza, liceità, proporzionalità e finalità secondo l'art. 1 e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti;
- b) delle norme dello Statuto dei Lavoratori (articolo 4 legge 300/1970) che vietano l'installazione di sistemi di controllo a distanza nei luoghi di lavoro;
- c) del rispetto dei principi di correttezza, esattezza e pertinenza del trattamento dei dati personali;
- d) del rispetto del principio del bilanciamento degli interessi, temperando l'esigenza di tutela della sicurezza dei cittadini e di salvaguardia del patrimonio pubblico con il diritto di protezione dei dati personali attraverso il rispetto della dignità, con il rispetto del diritto all'immagine e col principio della non interferenza nella vita privata dei cittadini;
- e) dei limiti stabiliti da leggi e regolamenti;
- f) del rispetto dei principi di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti;
- g) della conformazione delle aree in relazione alla predisposizione o perpetrazione di delitti, reati od atti vandalici in genere, avvenuti in dette aree o comunque, alla potenzialità delle stesse di divenire scenario di comportamenti delittuosi.

2. Nell'individuazione delle aree da assoggettare alla videosorveglianza è ritenuto di particolare rilevanza sociale il controllo delle aree frequentate da minori o comunque dove la presenza di minori sia meno sottoposta al controllo dei genitori e/o degli altri soggetti cui i minori stessi sono affidati, al fine di tutelarli da possibili atti criminosi, nonché zone ad alta concentrazione di persone o abituali siti di ritrovo o di aggregazione.

Articolo 3

Limiti di utilizzo

1. Le immagini raccolte non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue.

2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

4. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto orientato alla raccolta ed al trattamento dei dati sensibili.

Articolo 4

Responsabili e incaricati della gestione e del trattamento dei dati

1. Il responsabile della gestione e trattamento dei dati è individuato ai sensi del decreto legislativo 196/03, nella persona del Responsabile del Servizio competente.

2. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3. Egli custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.

4. Il responsabile del trattamento provvede alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati nonché dei oggetti autorizzati ad utilizzare gli impianti e, nel caso in cui sia indispensabile per gli scopi conseguiti, a visionare le registrazioni.

5. La designazione di eventuali incaricati esterni può essere effettuata solo se l'organismo esterno svolge prestazioni strumentali e subordinate alla scelta del titolare del trattamento.

Articolo 5

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di 5 (cinque) gg. necessari al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
- e) trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente articolo 1, comma 3 lettera b), con modalità volte a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possano contenere dati di carattere personale.

3. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che verranno via via, secondo lo sviluppo del sistema, individuati con deliberazione di Giunta comunale.

4. Le telecamere di cui al precedente comma 3 avranno le caratteristiche descritte in apposita relazione delle ditte installatrici, conservata agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche dovranno consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto. I dati personali, potenzialmente suscettibili per la prevenzione o repressione di infrazioni o per eventuali indagini di polizia giudiziaria, verranno eventualmente registrati su un supporto magnetico, presso la sala server del Municipio di Quaregna.

5. La conservazione delle immagini videoregistrate deve avvenire per il periodo di tempo pari a 5 (cinque) gg. successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.

6. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

7. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato – ove tecnicamente possibile – la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Articolo 6

Accertamenti di illeciti e indagini giudiziarie o di polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o tutela ambientale e del patrimonio del Comune di Quaregna, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti, informandone il Responsabile della gestione di cui all'articolo 4 comma 1.

2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 5, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti rispetto allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di polizia e l'autorità giudiziaria.

4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini dell'autorità giudiziaria e degli organi di polizia giudiziaria.

5. Nel caso in cui gli organi di polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Articolo 7

Informativa ai cittadini

1. I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione.

2. L'informativa deve fornire gli elementi previsti dall'articolo 13 del codice per la protezione dei dati personali anche in forma sintetica con formule chiare e senza ambiguità.

3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e delle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.

4. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi del predetto articolo 13 con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.

5. Il supporto con l'informativa deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera, esso deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile; può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita o immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Articolo 8

Sicurezza dei dati

1. L'impianto di registrazione è custodito in apposito armadio sistematicamente chiuso e ubicato in zona non accessibile al pubblico. La conservazione delle immagini videoregistrate avviene per il periodo di tempo pari a 5 gg. successivi alla rilevazione.

2. Le telecamere sono installate con funzione di controllo, con registrazione delle immagini finalizzate a tutelare il patrimonio e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento ed ai fini di sicurezza urbana.

CENTRALE OPERATIVA POLIZIA MUNICIPALE

1. Alla centrale operativa possono accedere esclusivamente il Responsabile e, ciascuno per le funzioni suddette, gli incaricati del trattamento dei dati.
2. Non possono accedere alla sala altre persone se non sono accompagnate da coloro che sono autorizzati.
3. Alla centrale operativa presso la l'ufficio della polizia municipale confluiscono solo le immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza ad essa collegati.
4. Il server di centrale, dove vengono registrate le immagini, è custodito dal responsabile della centrale operativa e risulta essere interdetto al personale non autorizzato.

Articolo 9
Cessazione del trattamento

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

- a) distrutti;
- b) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12 del codice per la protezione dei dati personali.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali comporta l'applicazione delle sanzioni penali, civili, amministrative e disciplinari previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 10
Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

1. I dati potranno essere trattati nei limiti previsti dal presente regolamento e dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 11
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché alla normativa vigente, sia speciale che generale.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to GIORDANI Katia



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta

Reg. Pub. N. 262
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(articolo 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 03-12-2014 e vi rimarrà pubblicata per 5 giorni consecutivi fino al 17-12-2014.

Quaregna, li 03-12-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suddetta deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità pubblicata ai sensi dell'articolo 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 all'Albo Pretorio del Comune è esecutiva ai sensi dell'articolo 134 del predetto D.Lgs.

Quaregna, li 03-12-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta)



Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 03-12-2014

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)

